



Università degli Studi di Cagliari

**REGOLAMENTO IMMATRICOLAZIONI E RICONOSCIMENTO
CREDITI (TITOLI PREGRESSI) IN ABBREVIAZIONE DI
CARRIERA**

Corsi di studio dell'area pedagogica
L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione
LM-50/85 Scienze pedagogiche e dei servizi educativi
LM-85 Scienze pedagogiche e dei processi formativi (ord. 2022)

DATI GENERALI

| | |
|--------------------------------|---|
| Corso di studi | L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione LM-50/85 Scienze pedagogiche e dei servizi educativi LM-85 Scienze pedagogiche e dei processi formativi (ord. 2022) CdS triennale e magistrale (ordinamenti previgenti) |
| Struttura di riferimento | Facoltà di Studi Umanistici |
| Dipartimento di riferimento | Pedagogia, Psicologia, Filosofia |
| Sede didattica | Cagliari, via Is Mirrionis n. 1, complesso Sa Duchessa |
| Coordinatore | Prof. Giovanni Bonaiuti |
| Siti web | L-19 https://unica.it/unica/it/crs_30_34.page LM-85 https://unica.it/unica/it/crs_30_54.page LM-50/85 https://people.unica.it/scienze pedagogiche e dei servizi educativi/ |
| Anno Accademico di riferimento | 2023/2024 e precedenti |
| Approvazione del regolamento | Consiglio di interclasse del 27/1/2023 e del 28/2/2023 |

SIGLE E ABBREVIAZIONI

| | |
|-----|---------------------------------|
| AQ | Assicurazione della qualità |
| CdS | Corso di Studi |
| CFU | Crediti formativi universitari |
| L | Laurea triennale |
| LM | Laurea magistrale |
| RDA | Regolamento didattico di Ateneo |

Sommario

| | |
|--|---|
| Art. 1. Condizioni di diritto | 3 |
| Art. 2. Titoli validi..... | 3 |
| Art 3. Criteri per il riconoscimento degli esami..... | 4 |
| Art. 4 Riconoscimento laboratori e tirocinio | 6 |
| Art. 5 Riconoscimento lingua inglese | 6 |
| Art. 6 Immatricolazione in abbreviazioni di carriera | 6 |
| Art. 7 Trasferimenti e Passaggi | 7 |
| Art. 8 Trasferimento da analogo corso di altro Ateneo..... | 7 |
| Art. 9 Iscrizione a doppia laurea | 7 |

Art. 1. Condizioni di diritto

Come stabilito nell'art. 13 del regolamento didattico dei corsi di studio i CFU acquisiti presso altri Corsi di Studio e in altre Università italiane o estere vengono riconosciuti dal Consiglio interclasse, ad eccezione di attività già riconosciute o convalidate in altri percorsi. L'istruttoria relativa alla valutazione di tali crediti viene svolta dalla Commissione carriere e crediti liberi sulla base di questo specifico regolamento.

Il riconoscimento della carriera pregressa è un diritto di cui ci si avvale solo facendone richiesta alla Segreteria studenti utilizzando l'apposita modulistica con la domanda rivolta al Consiglio di interclasse dei corsi di studio dell'Area pedagogica.

Per presentare la domanda di riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere immatricolati nel Corso di Laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione o nel Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi dell'Università degli Studi di Cagliari.

Il riconoscimento della carriera pregressa può essere richiesto solo una volta durante l'intera carriera e, specificatamente, nel corso del primo anno del CdS triennale in Scienze dell'educazione e della formazione o nel corso del primo anno del CdS magistrale in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi, fatta salva la correzione di errori materiali in delibere di abbreviazione o passaggio di corso. Si veda l'Art. 10 "Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi" del regolamento didattico del Corso di Studi: *"L'eventuale richiesta di riconoscimento di esami universitari già sostenuti (abbreviazione di carriera) dovrà essere presentata contestualmente all'immatricolazione; tale riconoscimento verrà effettuato dalla Commissione carriere e crediti liberi e approvato dal Consiglio Interclasse. Il Consiglio non prenderà in esame istanze di abbreviazione di carriera presentate fuori dai termini e/o oltre il primo anno di corso. Gli studenti che richiedano il trasferimento o il passaggio da altri CdS potranno essere immatricolati direttamente al secondo anno di corso, nel caso in cui venissero riconosciuti almeno 30 CFU del piano di studi previsto al primo anno accademico o di almeno 45 CFU se di esami inseriti, nel piano di studi, anche in altri anni accademici. Analogamente è possibile l'immatricolazione diretta al terzo anno con il riconoscimento di almeno 90 CFU"*.

La domanda per il riconoscimento crediti e abbreviazione della carriera pregressa è valida solo se presentata attraverso la modulistica resa disponibile dalla Segreteria studenti e pubblicata all'interno del portale web della Facoltà. In difetto dei requisiti richiesti le domande non saranno prese in considerazione.

L'analisi delle carriere, che verrà effettuata secondo i criteri espressi nel presente regolamento, è istruita dalla Commissione carriere e crediti liberi attiva presso il Consiglio dei corsi dell'Area pedagogica; il riconoscimento è successivamente approvato con delibera del Consiglio.

Art. 2. Titoli validi

Ai fini del riconoscimento, sono ammessi al riconoscimento:

- per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* gli esami sostenuti nei percorsi di studio, anche non conclusi, di laurea triennale, di laurea quadriennale e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della L. 148/2002. Sono altresì ammessi al riconoscimento esami sostenuti all'interno di master universitari di primo livello, dei corsi di specializzazione universitaria e di altre tipologie di percorso universitario purché rispondenti ai criteri di cui al successivo articolo 3.

- per il CdS magistrale in *Scienze pedagogiche e dei servizi educativi* gli esami sostenuti nei percorsi di studio, anche non conclusi, di laurea magistrale, di laurea quadriennale e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della L. 148/2002. Sono altresì ammessi al riconoscimento esami sostenuti all'interno di master universitari di secondo livello, dei corsi di specializzazione universitaria e di altre tipologie di percorso universitario purché rispondenti ai criteri di cui al successivo articolo 3. Il principio di fondo, per la magistrale, è che non potranno essere presi in considerazione esami, ancorché della medesima denominazione, settore scientifico e consistenza (CFU), offerti a livello triennale o già presenti in carriera del percorso triennale (anche se fossero stati maturati, all'interno dei crediti liberi, in un percorso superiore).

Non sono riconosciute attività formative non universitarie.

Gli esami sostenuti nell'ambito di percorsi universitari non italiani potranno essere ammessi al riconoscimento solo se accompagnati dal titolo di studio straniero in originale autenticato e in traduzione effettuata da un professionista iscritto nelle liste dei traduttori giurati presso la rappresentanza diplomatica all'estero (Ambasciata di Italia e Consolato italiano) più eventuale documentazione utile a comprendere i contenuti degli esami sostenuti, la loro consistenza in crediti, e i criteri di trasposizione in trentesimi della valutazione.

Art 3. Criteri per il riconoscimento degli esami

Possono essere riconosciuti integralmente o parzialmente solo gli esami previsti nel piano di studi del corrente anno. Eventuali esami non presenti nel piano di studi, se coerenti con le finalità del corso, possono essere riconosciuti all'interno degli esami di tipo "D" a scelta degli studenti che prevedono fino ad un massimo di 12 crediti per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* e di 8 crediti per il CdS magistrale in *Scienze pedagogiche e dei servizi educativi*.

Gli esami sostenuti nelle precedenti carriere saranno riconosciuti sulla base dei seguenti criteri:

- a) Corrispondenza del settore scientifico disciplinare (SSD) rispetto a quello dell'esame previsto nel corrente piano di studi. In assenza di SSD (esami precedenti al D.M. 885/2015) saranno consultate le tabelle di corrispondenza con le codifiche precedenti (Allegato C del D.M. 4 ottobre 2000 e successive integrazioni) o, in assenza di queste, si analizzerà la pertinenza della denominazione dell'esame rispetto all'ambito di riferimento attuale;
- b) Congruità della denominazione dell'insegnamento e/o del programma rispetto a quella dell'esame previsto nel corrente piano di studi;
- c) Corrispondenza in crediti formativi universitari (CFU) o in assenza di questi (percorsi di studio precedenti al DM 509/1999) la corrispondenza del monte ore dell'insegnamento. Insegnamenti dei vecchi ordinamenti annuali (o il cui monte ore è pari o superiore alle 60 ore impartite) verranno considerati da 12 CFU per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* e da 10 CFU per la magistrale in *Scienze pedagogiche e dei servizi educativi*; gli esami semestrali (o il cui monte ore è almeno pari alle 30 ore impartite) verranno considerati da 6 CFU per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* e da 5 CFU per la magistrale in *Scienze pedagogiche e dei servizi educativi*.
- d) Presenza di un voto espresso in trentesimi o comunque riconducibile a questa scala di valutazione (non verranno, in questo senso, riconosciute le "idoneità")

L'impossibilità di desumere informazioni sui precedenti elementi è condizione sufficiente per il non riconoscimento dell'esame.

Il confronto tra i crediti richiesti dal piano di studi e i crediti maturati nelle precedenti carriere avviene per ogni singolo esame e potrà portare al completo riconoscimento dell'esame nel caso in cui i crediti siano gli stessi oppure nel caso in cui l'esame sostenuto nella precedente carriera preveda un numero di crediti minore ad un riconoscimento parziale, con richiesta di integrazione dei crediti mancanti. Viceversa, nel caso in cui un esame di precedente carriera eccedesse in numero di crediti a quello previsto nel piano di studi potrà essere riconosciuto, oltre all'esame in oggetto, anche un esame parziale di tipo "d" (esami a scelta dello studente) pari al numero di crediti rimanente.

Gli esami degli insegnamenti che nel CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* sono stati indicati in ordinamento come requisiti minimi necessari ai sensi dell'allegato B del D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido), in quanto finalizzati ad affrontare i contenuti specifici "sull'infanzia 0-3 anni" per consentire l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia non potranno essere convalidati che per il 50% del valore in crediti previsto dal piano di studi, salvo che la Commissione a suo insindacabile giudizio non ne ravveda gli estremi per individuare gli indispensabili argomenti su "infanzia 0-3 anni". A tali insegnamenti si collegano altrettanti laboratori obbligatori (vedi anche art. 4) Tali insegnamenti sono:

| SSD | Insegnamento | CFU previsti | CFU convalidabili |
|------------|---|---------------------|--------------------------|
| M-PED/01 | pedagogia dell'infanzia | 6 CFU | 3 CFU |
| M-PED/02 | letteratura per l'infanzia e l'adolescenza | 12 CFU | 6 CFU |
| M-PSI/04 | psicologia dello sviluppo | 6 CFU | 3 CFU |
| M-PED/04 | progettazione e valutazione dei servizi educativi | 12 CFU | 6 CFU |
| M-PED/03 | metodologie del gioco e dell'animazione | 12 CFU | 6 CFU |

Non vengono riconosciuti esami frutto di precedenti riconoscimenti (RCN) o convalide (CNV).

Qualora nella domanda di riconoscimento fossero presenti più esami compatibili con quelli oggetto di convalida, ma eccedenti rispetto ai crediti previsti dal piano di studi, saranno selezionati gli esami la cui denominazione e il cui contenuto siano più affini a quelli previsti nel piano di studi e, in caso di equivalenza, quelli con il voto più alto. Gli esami convalidati saranno computati ai fini della media.

Come stabilito nel regolamento didattico del corso di studi, sulla base di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio interclasse ha stabilito un vincolo temporale per il riconoscimento degli esami in relazione all'obsolescenza dei contenuti data sia dall'oblio delle conoscenze acquisite nello studio, sia dalla rapidità con la quale le discipline scientifiche ridefiniscono i propri contenuti e le metodologie cambiano nel loro approccio alla ricerca. A questo scopo il Corso di Studi stabilisce che la convalida dei CFU di esami sostenuti in precedenti carriere subisca una decurtazione del 50% dopo dieci anni dalla data di sostenimento dell'esame e non dia luogo ad alcun riconoscimento dopo venti anni.

I crediti convalidabili non potranno essere in ogni caso essere superiori all'80% dei crediti previsti nel piano di studi (ossia 144 CFU riconoscibili per il percorso triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e 96 CFU riconoscibili per il percorso magistrale in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi). L'esame finale (elaborato finale/tesi di laurea) non può essere convalidato da precedenti carriere.

Art. 4 Riconoscimento laboratori e tirocinio

I laboratori sostenuti presso altri corsi di laurea, inclusi quelli svolti nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85/bis), non sono convalidabili. Esperienze lavorative o altre esperienze professionalizzanti non sono equiparabili ai laboratori. Laboratori svolti nello stesso corso di studi iniziato presso altre università italiane, ovvero nel caso di “passaggio” da altro Ateneo, potranno essere convalidati solo se corrispondenti a quelli previsti nel piano di studi vigente. In modo particolare i laboratori del CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* devono risultare conformi a quanto previsto dal D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido).

Il tirocinio formativo può essere riconosciuto solo sulla base dei criteri previsti dal corrispondente regolamento dei Corsi di studio dell'Area pedagogica che prevede, tra le altre cose, la presenza di un progetto formativo ben delineato e l'individuazione di un tutor interno all'ente con la qualifica di educatore o pedagogista (per il CdS triennale) o pedagogista (per il CdS magistrale).

Art. 5 Riconoscimento lingua inglese

Relativamente al Corso triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* non sono riconoscibili esami precedentemente sostenuti di lingua inglese o certificazioni linguistiche. A partire dall'anno accademico 2022/23 la verifica della conoscenza della lingua inglese e le certificazioni conseguenti sono state affidate al CLA (Centro linguistico di Ateneo) nell'ambito del progetto “UNICA-CLA”. Il possesso di eventuali certificazioni internazionali precedentemente conseguite potrà essere presentato al CLA al momento della convocazione al “placement test” obbligatorio. Maggiori informazioni sul sito del CLA (https://www.unica.it/unica/it/progetto_unica_cla.page).

Relativamente al Corso magistrale verranno riconosciute ai fini dell'esame di lingua inglese eventuali esami sostenuti in percorsi magistrali con un numero di crediti pari o superiore a quello previsto dal percorso formativo (piano di studi) e che presenti un punteggio finale in trentesimi, in assenza del quale, non sarà possibile alcun riconoscimento.

Art. 6 Immatricolazione in abbreviazioni di carriera

Gli studenti e le studentesse verranno immatricolati al primo anno, nonostante l'eventualità di esami riconosciuti, quando questi complessivamente non raggiungano le soglie di seguito indicate.

CdS Triennale in Scienze dell'educazione e della formazione

Immatricolazione **al secondo anno** e conseguente adozione del percorso formativo (piano di studi) dell'anno precedente se il riconoscimento in crediti è di almeno 30 CFU del piano di studi previsto al primo anno accademico o di almeno 45 CFU se di esami inseriti, nel piano di studi complessivo.

Immatricolazione al **terzo anno** con il possesso di almeno 90 CFU.

CdS magistrale in Scienze pedagogiche e dei processi formativi

Immatricolazione al **secondo anno** e conseguente adozione del percorso formativo (piano di studi) dell'anno precedente se il riconoscimento in crediti è di almeno 30 CFU del piano di studi previsto al primo anno accademico o di almeno 45 CFU complessivi (ovvero tra crediti del primo e del secondo anno).

Art. 7 Trasferimenti e Passaggi

Lo studente che effettua trasferimento o passaggio da altri Corsi di studio, anche di altri Atenei, e che richiede iscrizione al CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* o al CdS magistrale in *Scienze pedagogiche e dei servizi educativi*, ha diritto al riconoscimento degli esami nella conformità dei requisiti indicati dal presente regolamento. Come previsto dal regolamento didattico dei Corsi di studi dell'Area pedagogica, entrambi a numero chiuso sulla base di una programmazione definita a livello locale, l'immatricolazione potrà avvenire solo a seguito del superamento del test di ingresso e sulla base delle disponibilità di posti previsti per l'anno di immatricolazione di spettanza.

Art. 8 Trasferimento da analogo corso di altro Ateneo

Il trasferimento da altro Corso di studi di altro Ateneo è subordinato al superamento del test di selezione presso l'Università di Cagliari. Il passaggio dà diritto al riconoscimento di tutti gli esami e i relativi laboratori già sostenuti nell'intera carriera universitaria precedente nonché al mantenimento dell'anno di iscrizione di provenienza.

I tirocini sostenuti presso il Corso di studi in Scienze dell'educazione e della formazione dell'Ateneo di provenienza possono dare diritto al riconoscimento, intero o parziale, se rispondenti al numero di ore previsto dai due tirocini inseriti nel piano di studi del Corso in Scienze dell'educazione e della formazione dell'Università di Cagliari.

Art. 9 Iscrizione a doppia laurea

Il D.M. 930/2022, all'art. 2, comma 1 che, prevede che sia consentita *“l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse [...] qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative”*. La Direzione per la Didattica e l'Orientamento dell'Ateneo di Cagliari con la nota prot. 43466/2023 precisa che sia ciascun corso di laurea o di laurea magistrale a determinare la base di calcolo per la differenziazione delle attività formative, precisando *“che la base di calcolo sia l'offerta didattica programmata e in particolare i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrativi e ulteriori nonché ai relativi CFU”*. La verifica dei requisiti mediante il calcolo teso a verificare che i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative è affidata alla Commissione carriere e crediti liberi.

Nel caso sia possibile la doppia iscrizione, per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti maturati nell'altro corso si distinguono i seguenti casi.

Nel caso di una richiesta di contemporanea iscrizione al corso triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e ad un altro corso triennale, saranno riconosciuti gli esami dello stesso SSD ad esclusione dei laboratori, tirocini e insegnamenti di lingua straniera. Gli insegnamenti indicati in ordinamento come requisiti minimi necessari ai sensi dell'allegato B del D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido) saranno invece analizzati nel dettaglio a partire dai contenuti formativi al fine di verificare che siano garantiti i contenuti specifici *“sull'infanzia 0-3 anni”* previsti dal decreto (vedi anche Art. 3).

Nel caso di una richiesta di contemporanea iscrizione al corso magistrale in Scienze pedagogiche e dei processi formativi e ad un altro corso magistrale, saranno riconosciuti gli esami dello stesso SSD ad esclusione dei laboratori e tirocini.

Nel caso di una richiesta di contemporanea iscrizione alla triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e ad una magistrale, come pure della richiesta di contemporanea iscrizione alla

magistrale in Scienze pedagogiche e dei processi formativi e ad un'altra triennale, conformemente a quanto previsto dall'art.2 ("Titoli validi") che esclude la possibilità del riconoscimento di esami magistrali per il corso triennale e viceversa, nessun insegnamento verrà riconosciuto tra quelli sostenuti nell'altro corso perché relativi a corsi di livello diverso (triennale e magistrale).